

## Le fasi della formazione del contratto pubblico: brevi note a prima lettura sugli artt. 11 e 12 del codice dei contratti pubblici

di *Jacopo Polinari* (\*)

*SOMMARIO: 1.– La fase di aggiudicazione. 1.2.– Aggiudicazione provvisoria e definitiva. 2.– La fase di stipulazione.*

L'art. 11 del c.d. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. 163/06 (d'ora in avanti codice degli appalti), disciplina, con abbondante ricorso a rinvii alle norme (pre)vigenti ed agli ordinamenti delle stazioni appaltanti, le diverse fasi della procedura di affidamento dei contratti pubblici. La disposizione si apprezza per la scelta, condivisa dal Consiglio di Stato e dalla scarsa dottrina che si è occupata dell'argomento (1), di semplificare ed unificare la procedura attraverso l'introduzione di una netta distinzione tra la fase di scelta del contraente, che culmina nell'aggiudicazione, atto unilaterale dell'amministrazione, e nella stipulazione del contratto, la prima tutta di diritto amministrativo, l'altra tutta regolata dal diritto privato.

Le nuove norme introducono una disciplina generale delle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento e stipula del contratto, con l'evidente intento di rendere il procedimento uniforme almeno nelle sue linee generali, introducendo una serie di regole e scansioni temporali precise da applicare a tutte le procedure di affidamento, salve le singole discipline speciali.

### *1. La fase di aggiudicazione*

La disposizione si apre con una previsione di incerta rilevanza pratica e portata precettiva: «le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti». La disposizione impone, nella procedura di affidamento, di rispettare il quadro definito con gli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ove previsti; della quale cosa, peraltro, nessuno poteva dubitare. Semmai più

---

(\*) Dottore in Giurisprudenza, ammesso alla pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.

(1) V. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 6 febbraio 2006; SANTORO, *L'approvazione dell'aggiudicazione e del contratto nel nuovo codice dei contratti pubblici*, in *Riv. Trim. degli App.* 2006, 231 ss.

interessante ed utile sarebbe stata una disposizione che avesse fissato, al rango di norma generale, le conseguenze della violazione di tali disposizioni nei rapporti con i contraenti e sul contratto.

Al comma 2 dell'art. 11 si prevede che «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decret(i)no o determin(i)no di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli *elementi essenziali* del contratto e i criteri di *selezione degli operatori* economici e delle offerte» (2).

La determinazione o il decreto di contrarre assumono rilevanza esterna con la pubblicazione di bandi di gara, o degli inviti ad offrire o partecipare al dialogo competitivo od a negoziare, secondo le disposizioni contenute nella sezione seconda, capo terzo, titolo primo, parte seconda del codice degli appalti. Alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi segue, quindi, la fase di gara vera e propria, che culmina con la selezione dei partecipanti che deve avvenire, secondo quanto disposto «con formula un po' ridondante (3)» dal comma 4 prima parte art. 11, mediante uno dei criteri di selezione previsti dal codice.

Al termine della procedura è dichiarata l'*aggiudicazione provvisoria*, che, diversamente da quanto poteva ritenersi sotto il precedente sistema, appare come un atto endoprocedimentale, incapace di produrre posizioni di aspettativa, né effetti lesivi degli interessi legittimi degli altri partecipanti alla gara, e pertanto non autonomamente impugnabile (4). L'aggiudicazione

---

(2) La disposizione si apprezza perché, la necessità di una preventiva deliberazione a contrattare, pure se affermata pressoché pacificamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza (si vedano, per tutti, CARANTA, *I contratti pubblici*, Torino, 2004, 277 ss.; MASSERA, *I contratti*, in CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale*, II, Milano, 2003, 1577; ROSSI, *Diritto amministrativo, II – Approfondimenti*, Milano, 2005, 99. In giurisprudenza v., ad esempio, Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1159; Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1997, n. 760; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 27 gennaio 1998; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 3 luglio 1995, n. 705), si presenta estremamente utile sia relativamente alla predeterminazione degli scopi, dei criteri e delle modalità della successiva attività contrattuale dell'amministrazione, sia ai fini della successiva attività di controllo non era mai stata prevista da una disposizione a carattere generale, se non dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Inoltre, l'espressa previsione della determinazione a contrarre può avere importanti riflessi sul problema degli effetti dell'eventuale invalidità della stessa sul contratto concluso, risolto in linea di massima da dottrina e giurisprudenza ricostruendo l'invalidità della deliberazione in termini di errore-vizio della volontà, a cui segue l'annullabilità del contratto o la sua inefficacia *ab origine*. Cfr. CARANTA, *op. cit.*, 282. Nel senso dell'inefficacia del contratto in caso caducazione della deliberazione a contrattare, v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2003.

(3) PIANESI, *La disciplina della procedura di affidamento: prima lettura degli artt. 11 e 12 del codice dei contratti pubblici*, in *Giustamm.it*, 2006; SANTORO, *Dall'aggiudicazione provvisoria all'aggiudicazione del contratto*, in *www.appaltiecontratti.it*, 2006, 8. Cfr. anche TAR Campania 28 ottobre 2005 n. 17855, in *Foro Amm.*, TAR 2005, 3252; C. Stato, Sez. V, 24 marzo 2006, n. 1525, in *Foro amm. CDS* 2006, 3 885.

(4) Nello stesso senso v. PIANESI, *La disciplina della procedura di affidamento, cit.*, 3

provvisoria ha il solo effetto di sottoporre l'aggiudicatario ai controlli previsti dal primo comma dell'art. 12 codice (5). Se i controlli hanno esito positivo la stazione appaltante provvede alla aggiudicazione definitiva (comma 5), che non equivale ad accettazione dell'offerta (comma 7), e diventa efficace solo una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal bando o dall'invito (6). Tale controllo, peraltro, si riduce ad una mera ricognizione delle prove documentali fornite dall'aggiudicatario, e riguardanti il possesso dei requisiti già valutati sulla base dell'autodichiarazione resa in fase di offerta (7).

Peraltro, poiché, l'aggiudicazione definitiva ed efficace non equivale ad accettazione dell'offerta, come invece avveniva sotto il previgente sistema, questa produce l'unico effetto di vincolare l'aggiudicatario alla propria offerta finché non venga stipulato il contratto, oltre che quello, invero più importante, di determinare il sorgere di legittime posizioni di aspettativa, relativamente alla natura delle quali si dirà tra breve, verso la tempestiva conclusione del contratto.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. a) del codice, l'amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso comunicare d'ufficio «l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione» (8).

---

(5) «L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata». Art. 12 comma 1 codice degli appalti.

(6) Come ha giustamente notato la dottrina meglio avveduta «quello che rimane anomalo e proceduralmente scorretto è il fatto che la verifica condizionante (l'efficacia dell'aggiudicazione) sia indirizzata verso l'aggiudicazione definitiva e non verso l'aggiudicazione provvisoria». SANTORO, *Dall'aggiudicazione provvisoria alla stipula del contratto*, cit. 10.

(7) SANTORO, *Op. loc. cit.*

(8) V. sul punto PIANESI, *La disciplina della procedura di affidamento*, cit., 4: «Questa disposizione, in cui sembra leggersi l'intento di rendere il più certo ed il più ravvicinato possibile il momento della conoscenza dell'aggiudicazione da parte non solo dell'aggiudicatario, ma anche di chi avrebbe interesse a ricorrere avverso l'aggiudicazione medesima, introducendo la comunicazione d'ufficio (andando oltre, pertanto, quanto previsto dall'art. 41 della direttiva 2004/18/CE), anche per limitare il lasso di tempo in cui eventuali ricorsi possano essere proposti, oltre ad individuare espressamente i controinteressati relativamente all'aggiudicazione, è richiamata dall'art. 11, comma 10, laddove prevede che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 79».

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva termina la fase di scelta del contraente e si apre la successiva fase di stipulazione del contratto.

### *1.2. Aggiudicazione provvisoria e definitiva*

Come si è detto, il tenore degli artt. 11 e 12 codice sembrerebbero riconoscere alla aggiudicazione provvisoria esclusivamente natura di atto endoprocedimentale, non idoneo né a costituire legittime aspettative nell'aggiudicatario, né a ledere l'interesse degli altri partecipanti alla gara. L'aggiudicazione provvisoria sembra avere il solo effetto di sottoporre il partecipante che ha presentato la migliore offerta ai controlli di cui all'art. 12 primo comma codice (9), all'esito positivo dei quali viene pronunciata l'aggiudicazione definitiva, questa sì vero atto avente natura provvedimentale, dal momento che determina in via definitiva la volontà dell'amministrazione nella scelta del contraente (10).

Cessano pertanto di avere albergo nel nuovo sistema tutti i dubbi riguardanti l'efficacia propria dell'aggiudicazione provvisoria, e financo l'ammissibilità della figura (11).

Per quanto riguarda l'aggiudicazione definitiva, che si ha in seguito all'esito dei controlli di cui all'art. 12 comma 1, posti in essere dagli organi competenti secondo gli ordinamenti delle singole amministrazioni aggiudicatrici, questa sembra oggi comportare un vincolo solamente per l'aggiudicatario, la cui offerta diviene irrevocabile sino a che non sia decorso il termine entro cui deve essere stipulato il contratto, mentre la legge dispone espressamente che il vincolo contrattuale vero e proprio sorgerà, per ogni ipotesi e dunque non più solo per i casi diversi dall'asta pubblica e dalla licitazione privata, in seguito alla eventuale stipulazione del contratto, con cui l'offerta viene «accettata» dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione appare ora esclusivamente l'atto con cui l'amministrazione formalizza l'individuazione del contraente, sulla base dell'offerta presentata, mentre tutto quanto riguarda il vincolo contrattuale è spostato sul contratto che andrà stipulato successivamente, diversamente da quanto disposto nel previgente sistema dalla legge contabile del 1923, in base alla quale l'aggiudicazione equivaleva a conclusione del contratto, mentre la successiva stipulazione si riteneva avesse esclusiva funzione ricognitiva di un accordo già perfezionato.

Questo, in ogni caso, non toglie all'aggiudicazione definitiva la qualità di atto provvedimentale, conclusivo del procedimento di scelta del contraen-

---

(9) Nello stesso senso SANTORO, *Dall'aggiudicazione provvisoria, cit.*, 8

(10) Anche se ancora priva di efficacia, almeno fino all'esito del controllo dei requisiti (art. 11 comma 8).

(11) Cfr. SANTORO, *L'approvazione dell'aggiudicazione, cit.*, 232 ss.; FAVIERE, *Brevi note sul dibattito in materia di aggiudicazione provvisoria e definitiva*, in *Giustamm.it*, 2004.

te, e quindi autonomamente impugnabile ove lesivo degli interessi degli altri partecipanti alla gara.

Infatti, a parte eventualità patologiche quali l'annullamento dell'aggiudicazione in via di autotutela, l'aggiudicazione definitiva rappresenta il provvedimento con il quale viene scelta, appunto in via definitiva, la controparte contrattuale della pubblica amministrazione.

Sino al momento della stipulazione, del resto, permangono i poteri pubblicistici dell'amministrazione, che può agire in via di autotutela, come si preoccupa di precisare il comma 9 dell'art. 11. In ogni caso, comunque, il contratto non può essere stipulato prima che siano trascorsi trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di urgenza particolare che non consentano all'amministrazione di attendere tale termine.

Il comma 9 dell'art. 11 dispone altresì che la stipulazione deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione, trascorsi i quali l'aggiudicatario «può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale».

Si impongono alcune questioni: in primo luogo la disposizione consente all'aggiudicatario, una volta trascorso inutilmente il termine *de quo*, di sciogliersi dal vincolo dell'offerta, e di *recedere dal contratto*. Ora, poiché il termine che è appena trascorso è proprio quello per la conclusione del contratto, non si vede da quale contratto l'aggiudicatario possa recedere. Lo stesso per quanto riguarda le *spese contrattuali* delle quali l'aggiudicatario può ottenere il ristoro. In questo caso peraltro sembra corretto ritenere che le spese cui il codice degli appalti si riferisce sono quelle precontrattuali, sostenute dall'aggiudicatario confidando nella tempestiva conclusione del contratto (12).

Non sono disciplinate, invece, le ipotesi in cui l'aggiudicatario non revochi l'offerta e la stipulazione del contratto avvenga molto oltre i sessanta giorni, né quella in cui l'amministrazione rifiuti di stipulare il contratto, al di fuori delle ipotesi di autotutela.

---

(12) Come ulteriore conseguenza si deve ritenere altresì che la disposizione limiti, per il caso di recesso dell'aggiudicatario, l'area della responsabilità precontrattuale ad un mero indennizzo dell'aggiudicatario, in mancanza di ogni espresso riferimento al risarcimento del danno, ed anzi nella espressa previsione secondo la quale non spetta all'aggiudicatario «alcun indennizzo». Per inciso non si può fare a meno di notare l'improprietà di linguaggio usata dai codificatori: non si vede infatti quale altro *indennizzo* possa essere preteso dall'aggiudicatario oltre ristoro delle spese precontrattuali documentate. In altre parole pare a chi scrive che ciò che è stato escluso non è l'*indennizzo*, ma il *risarcimento del danno*.

In mancanza di ogni previsione legislativa, è da ritenere che nella prima ipotesi l'aggiudicatario possa, se e quando il contratto verrà stipulato, domandare ristoro degli eventuali pregiudizi subiti a causa del decorso del tempo (perdita di occasioni contrattuali, danni causati dal fermo dell'organizzazione ecc.).

La seconda questione è a tutta evidenza notevolmente più seria. Occorre infatti domandarsi di quale tipo sia la posizione soggettiva dell'aggiudicatario, se interesse legittimo o diritto soggettivo, e soprattutto quali rimedi abbia a sua disposizione per il caso in cui l'amministrazione rifiuti di stipulare il contratto.

Quanto al primo problema non sembra seriamente contestabile che la situazione giuridica soggettiva che si crea in capo all'aggiudicatario sia un vero e proprio diritto soggettivo avente ad oggetto la stipulazione del contratto, salvo che sia espressamente previsto il differimento del sorgere del vincolo al momento della stipulazione (13). Ritenere infatti che, a fronte dei poteri in capo alla Amministrazione di non stipulare il contratto in esercizio di autotutela, la posizione dell'aggiudicatario presenti la consistenza di un interesse legittimo al corretto uso del potere, pare contrastare, sul piano sistematico, con l'affermata configurabilità di una responsabilità precontrattuale della P.A. di fronte al legittimo affidamento dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto (14).

Inoltre, la situazione muta qualora si veda nell'aggiudicazione definitiva ed efficace un obbligo a contrarre per l'amministrazione o meno. Se un obbligo a contrarre fosse configurabile (15), tuttavia la pedissequa applicazione del primo comma dell'art. 2932 c.c. è resa difficile dalla circostanza, di cui si dirà *infra*, che il contratto, una volta stipulato, è sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 12 codice degli appalti. Diversamente, qualora si ritenesse che l'aggiudicazione definitiva efficace non costituisca alcun obbligo a contrarre in capo all'amministrazione, non si vedono ostacoli all'applicazione della disciplina della responsabilità precontrattuale (16).

---

(13) Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998, n. 5807, in *Riv. C. Conti*, 1998, II, 240.

(14) V., *ex multis*, TAR Lazio, sez. I, 7 luglio 2003 n. 5991, in *Foro Amm. TAR*, 2003, 2297, con riferimento alla mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza di fondi; C. Stato, sez. IV, 7 marzo 2005, n. 920, in *Foro Amm. CDS*, 2005, 738; C. Stato, Ad. Plen, 5 settembre 2005 n. 6, *ivi*, 2005, 2515.

(15) Ciò che è escluso, a mio parere giustamente da SANTORO, *Dall'aggiudicazione alla stipula del contratto*, cit., 13. Ciò è vero «specie se l'offerta, a seguito della procedura di gara sia giudicata non conveniente fermo restando che la determinazione di non concludere deve essere adeguatamente motivata».

(16) V., in senso analogo, PIANESI, *La disciplina della procedura di affidamento*, cit., 4: «Occorrerà, poi, verificare se il fatto che sia stato legislativamente previsto un termine specifico per l'esercizio del potere discrezionale di stipulazione del contratto, la possibilità di reazioni dell'aggiudicatario nei termini appena visti e l'esclusione dell'indennizzo escludano sempre e comunque la configurabilità di un ritardo colpevole e dunque la sussistenza di una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione o se detta responsabilità possa comunque verificarsi se, nel far decorrere inutilmente il termine, la stazione appaltante abbia comunque posto in essere comportamenti contrari all'art. 1337 del codice civile».

Ancora, la stipulazione del contratto non può avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati (ed all'aggiudicatario) della comunicazione di cui all'art. 79 comma 5 lettera *a*) del codice. Questo termine dilatorio può essere derogato (ad eccezione dei contratti relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi) solo se si manifestano motivate ragioni di particolare urgenza che impongano alle amministrazioni di concludere il contratto entro un termine più breve.

Infine possono ancora verificarsi due ipotesi ostative alla stipulazione.

In particolare, la intempestiva prestazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del codice, provoca la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 codice.

Ancora, le disposizioni antimafia recate nella legge 575/1965 impongono alle amministrazioni aggiudicatrici il divieto di concludere contratti d'appalto qualora le imprese aggiudicatrici siano soggette a misure preventive o siano pendenti procedimenti per l'irrogazione delle medesime.

La sanzione interdittiva può operare sull'aggiudicazione, determinandone la revoca (17) o pregiudicandone l'approvazione (18).

## 2. La fase di stipulazione.

Terminata la complessa e ben scandita fase della aggiudicazione e stipulato il contratto, questo non è ancora efficace: è infatti sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori (art. 11 comma 11). L'approvazione deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. Qualora gli ordinamenti dell'organo competente a concedere l'approvazione non prevedano termini specifici, questo si intende di trenta giorni. Una volta decorsi inutilmente i termini il contratto si intende approvato.

Solo con l'approvazione il contratto diventa pienamente efficace, e le obbligazioni assunte dall'amministrazione, nonché l'impegno contabile di cui all'art. 20 comma 3 legge 468/78, diventano giuridicamente efficaci ed azionabili, salvo il diritto, di compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.).

Fino a che non pervenga l'approvazione il contratto, pienamente valido, non è ancora efficace, ma sarebbe errato concludere, come fa parte della dottrina, che solo con l'approvazione sorgono le obbligazioni assunte dalla pubblica amministrazione, o che, fino all'avveramento della condizione la posizione dell'aggiudicatario verso l'amministrazione integri un interesse legit-

---

(17) C. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2002, n. 149, in *Foro amm.* C.d.S. 2002, 145; TAR Lazio, 1 febbraio 2005 n. 854, in *TAR*, 2005, 854.

(18) TAR Palermo 6 novembre 2003 n. 1814, in *Foro Amm. TAR*, 2003, 3385.

timo e non invece un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (19).

Quanto al primo problema, è noto che la condizione incide sull'efficacia del contratto, non sulla sua esistenza, né sulla validità, né tantomeno sulla sua vincolatività. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva è bloccato quanto agli effetti, ma è perfezionato col compiersi del procedimento di formazione: esso è vincolante ed impegnativo per le parti che sono già sottoposte al vincolo contrattuale ed agli obblighi generali di buona fede e correttezza, e di tutela degli interessi dell'altro contraente. Pertanto ogni avvenimento diverso dall'approvazione che dovesse accedere nella pendenza della condizione va inquadrato nella disciplina della responsabilità contrattuale propriamente detta.

Allo stesso modo sottostà alle regole del codice civile, ed alla giurisdizione del giudice ordinario, anche l'esecuzione anticipata del contratto eventualmente domandata dalla stazione appaltante alla stregua del comma 12 art. 11 del codice dei contratti pubblici.

Venendo alla seconda questione, è palese che, nella pendenza della condizione, la posizione del contraente non può in alcun modo essere un interesse legittimo. In primo luogo non si vede per quale ragione, in assenza di espressa previsione di legge, la posizione del contraente nella pendenza della condizione dovrebbe essere diversa a seconda della natura, pubblica o privata, di controparte. Inoltre la nuova disciplina ha voluto tenere nettamente distinte, anche con riguardo alle posizioni soggettive delle parti private, la fase, tutta di diritto amministrativo, della scelta del contraente, dalla fase, tutta di diritto privato, della stipulazione ed esecuzione del contratto.

Diversa, invece, è la posizione del contraente, questa sì qualificabile come interesse legittimo, con tutte le altre conseguenze in ordine alla giurisdizione, nei confronti della legittimità della procedura di approvazione del contratto.

---

(19) SANTORO, *L'approvazione dell'aggiudicazione*, cit., 244; Cass. Sez. Un. 26 luglio 1985 n. 4332, in *Cons. Stat.* 1985, II, 1790.